

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – IRCCS DI REGGIO EMILIA E
L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA - REGGIO EMILIA – SEDE DI
REGGIO EMILIA - PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI CONNESSE ALL' ATTIVITA' DI MEDICO
COMPETENTE EX ARTT. 25 E 41 D. LGS. 81/2008 – ANNO 2020**

TRA

**L'Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in
Oncologia** di Reggio Emilia (di seguito indicata AUSLRE) con sede legale in Reggio Emilia, Via
Giovanni Amendola n. 2, codice fiscale e partita IVA 01598570354 - PEC: [presidio-
ospedaliero@pec.ausl.re.it](mailto:presidio-
ospedaliero@pec.ausl.re.it) , nella persona del Direttore Sanitario – Dott.ssa Cristina Marchesi – in
forza dei poteri conferiti con delibera D.G. n. 304 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.

E

**L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA - REGGIO EMILIA – sede di Reggio
Emilia** (di seguito ITL), con sede legale in Parma, P.le Matteotti, 9 C.F. n. 97900660586 – PEC:
ITL.Parma-ReggioEmilia@ispettorato.gov.it, nella persona del Capo dell'Ispettorato Territoriale Dott.
Francesco Gattola;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, obbliga il datore di lavoro
pubblico e privato ad organizzare all'interno della propria Azienda la sorveglianza sanitaria per i rischi
inerenti l'attività del personale dipendente, avvalendosi di competenze professionali specifiche per la
valutazione dei rischi e la formazione/informazione del personale sui rischi lavorativi;

- tra le Parti è stata sottoscritta, per l'anno 2018, apposita convenzione, essendo interesse di ITL
utilizzare, avvalendosi di criteri di massima trasparenza, le competenze pubbliche, per assicurare una
migliore e più completa attuazione dei propri obblighi connessi alla gestione e sicurezza nei luoghi di
lavoro;

- l'ITL con nota prot. n. 0037904 del 13.12.2019 ha chiesto all'AUSLRE il rinnovo della convenzione

per l'anno 2020, alle medesime condizioni economiche ed organizzative già fissate nella convenzione relativa all'anno precedente;

- l'AUSLRE ha riscontrato positivamente tale richiesta, possedendo le competenze professionali atte a garantire l'attività di sorveglianza sanitaria attraverso proprio personale medico afferente al Servizio di Prevenzione e Protezione con competenze professionali specifiche per garantire tutte le prestazioni connesse all'attività di Medico Competente come stabilito dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e ss.mm.ii;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

art.1 - (oggetto della convenzione)

L'AUSLRE s'impegna a garantire all'ITL - sede di Reggio Emilia - una collaborazione per prestazioni connesse all'attività di Medico Competente, da espletarsi nei confronti di dipendenti e collaboratori di ITL - sede di Reggio Emilia. L'attività sarà garantita da personale medico dipendente dell'AUSLRE, a rapporto esclusivo, con attribuzione della funzione di Medico Competente aziendale. L'attività oggetto della presente convenzione sarà esercitata in regime di attività libero professionale intra-moenia e sarà effettuata al di fuori dell'orario di lavoro.

art. 2 - (sede e modalità di svolgimento)

L'attività potrà essere svolta sia presso la sede di Reggio Emilia di ITL, che all'interno delle strutture aziendali dell'AUSLRE, qualora il professionista interessato lo ritenga opportuno. In quest'ultimo caso il medico dovrà segnalare la propria presenza con l'apposita timbratura in fascia F2, trattandosi di attività resa al di fuori del normale orario di servizio, in regime di attività libero professionale.

L'attività sarà svolta in giorni ed ore concordate direttamente tra ITL e il professionista, compatibilmente con le esigenze istituzionalmente previste che saranno comunque ritenute prioritarie.

In particolare sarà cura del personale medico interessato fornire alla propria azienda di appartenenza l'elenco dettagliato delle giornate e degli orari in cui si è svolta la collaborazione.

L'attività prestata a favore di ITL è dettagliatamente specificata agli artt. 25 (Obblighi del medico

competente) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. n. 81/2008.

art. 3 - (durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità per il periodo: 01.01.2020 al 31.12.2020, con efficacia estesa anche al periodo intercorso tra il primo gennaio 2020 e la data di sottoscrizione della presente convenzione. Alla scadenza del termine fissato, il contratto si considererà risolto, senza obbligo di preavviso.

E' data facoltà a ciascuna delle parti di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, tramite PEC. In particolare l'AUSLRE potrà esercitare il diritto di recesso, qualora non riesca a garantire la continuità del servizio, senza obblighi accessori. Nel caso di recesso da parte di ITL resterà in capo a quest'ultimo l'obbligo di pagamento delle prestazioni effettivamente rese in conformità alle richieste.

Le parti convengono che la convenzione si risolverà anticipatamente in caso di violazione, da parte del personale interessato, degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR n. 62/2013, così come integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al D.M. del 10.07.2014.

art. 4 - (individuazione del professionista)

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza, l'AUSLRE comunicherà il/i nominativo/i del medico/i che può/possono effettuare le prestazioni, tra i quali ITL potrà scegliere quello al quale attribuire la qualifica di "medico competente".

In particolare l'attività sarà svolta da dipendenti dell'AUSLRE, con rapporto esclusivo, con la qualifica di Dirigente Medico presso il Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione della funzione di Medico Competente aziendale. Il professionista individuato in virtù del presente accordo ricoprirà per ITL la funzione di Medico Competente, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 81/2008, impegnandosi a custodire le cartelle cliniche dei dipendenti di ITL sottoposti a visita.

art. 5 - (adempimenti a carico delle parti)

ITL, per consentire il regolare svolgimento dell'attività, metterà a disposizione del professionista tutte le

informazioni e la documentazione necessari.

ITL fornirà altresì tutto quanto è necessario o previsto dalla vigente normativa in materia, consentendo inoltre al Medico Competente, l'accesso, come stabilito all'art. 2, alla propria sede di Reggio Emilia. Il medico, a sua volta, dovrà ritenersi vincolato alla massima riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza, fatti salvi gli obblighi di legge.

ITL s'impegna a segnalare preventivamente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visite secondo una previsione di massima che, in base alla valutazione della situazione rilevata al momento della stesura della presente convenzione, può essere indicativamente quantificata nell'effettuazione di:

- n. 20 visite (da intendersi mirate in particolare all'apparato oculo-visivo e all'apparato muscolo-scheletrico);
- n. 20 ore per le altre prestazioni collaborative (es: vaccinazioni influenza e tetano per ispettori)

art.6 - (corrispettivi)

Per l'attività di cui sopra ITL corrisponderà all'AUSLRE i seguenti corrispettivi alle seguenti condizioni:

- ✓ visite mediche preventive e periodiche eseguite presso la sede aziendale: **€ 48,00 a visita;**
- ✓ relazione sanitaria annuale (compreso invio allegato 3B/comunicazione ASL art. 40/D.Lgs. 81/2008): **€ 300,00 all'anno;**
- ✓ attività di consulenza ed altri adempimenti da D. Lsg. 81/08, comprendente pronta disponibilità alla definizione e chiarimento inerente le problematiche relative all'igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, sopralluoghi, riunione annuale ed altre riunioni organizzative, attività di tutela lavoratrici in gravidanza, attività rivolte agli invalidi, accessi alla sede aziendale per meno di 10 visite: **€ 62,00 all'ora;**
- ✓ per le valutazioni di situazioni di stress da lavoro correlato: compenso orario omnicomprensivo pari ad € 62,00.

Entro la data di scadenza della presente convenzione, ITL si impegna a trasmettere all'AUSLRE

l'attestazione del regolare svolgimento dell'attività.

Art. 7 - (fatturazione)

L'AUSLRE, sulla base dei resoconti mensili presentati dal proprio dipendente, provvederà ad addebitare a ITL, mediante emissione di fattura elettronica, gli importi di cui sopra, che dovranno essere liquidati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002, così come modificato dal D. Lgs. n. 192 del 9.11.2012.

La fattura, trattandosi di prestazioni sanitarie, è esente da IVA come stabilito dall'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

Il versamento dell'importo dovuto avverrà mediante accredito diretto su c/c bancario intestato all'AUSLRE presso CARISBO – Bologna Centro Tesorerie, secondo le seguenti coordinate:

IBAN: IT34Y0306902477100000046052.

La liquidazione dei compensi al professionista interessato avverrà sul cedolino stipendiale del mese successivo rispetto a quello in cui l'AUSLRE avrà accertato l'effettivo pagamento della fattura, previa trattenuta aziendale.

Le spese di viaggio, ivi comprese quelle autostradali e di carburante sono a totale carico del professionista.

art. 8 - (copertura assicurativa)

L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della stessa AUSLRE, così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie", in applicazione della Legge regionale 7 novembre 2012 n. 13 e ss.mm.ii.. La responsabilità civile patrimoniale verso terzi è invece assicurata da apposita polizza stipulata dall'AUSLRE e prevede una franchigia contrattuale per sinistro di 10.000,00 €. Le eventuali coperture assicurative per colpa grave restano a carico dei singoli professionisti. Trattandosi di attività resa fuori orario di servizio, AUSLRE e

ITL non si assumono alcuna responsabilità in relazione agli infortuni, compresi quelli in itinere, eventualmente occorsi ai professionisti che svolgono l'attività di cui al presente accordo.

art. 9 – (riservatezza e trattamento dei dati)

In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, le Aziende s'impegnano, nell'ambito del trattamento dati di rispettiva competenza, all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, per quanto applicabile, dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii..

Si precisa che nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione il medico autorizzato/competente agisce quale titolare autonomo dei dati personali relativi ai dipendenti dell'AUSLRE, ai sensi della normativa vigente in materia e di specifico parere rilasciato dal Garante nel marzo 2019. L'AUSLRE e l'AUSLMO s'impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza, in relazione all'esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà causa di risoluzione immediata del presente contratto.

art.10 - (clausola di adeguamento)

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti, salvi gli adeguamenti futuri legati ad eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina della libera professione intra moenia, anche per gli aspetti concernenti il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

art.11 - (foro competente)

Si individua il Foro di Reggio Emilia quale autorità giudiziaria competente sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione.

art.12 - (bollo e registrazione)

La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 642/72 Tariffe – parte prima, con oneri a carico dell'ITL. In particolare l'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'AUSLRE – autorizzazione n. 118 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – sede di Reggio Emilia in data 14.01.1998 - che provvederà ad addebitarne il costo alla controparte in occasione dell'emissione della prima fattura;

- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2° della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

PER L'ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA - REGGIO EMILIA

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia

Dott. Francesco Gattola

PER LAZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – IRCCS DI REGGIO EMILIA

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Cristina Marchesi